

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, 13 maggio 2008, ric. n. 52515/99, Juhnke c. Turchia

Non violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ravvisa una violazione dell'art. 8 Cedu (diritto alla vita privata) della ricorrente, una cittadina tedesca detenuta in Turchia che era stata sottoposta in carcere ad una visita ginecologica. La ricorrente si era inizialmente opposta a tale visita e vi aveva successivamente acconsentito supponendo che si trattasse di una misura obbligatoria. Questo tipo di visita medica non può essere considerata un'interferenza necessaria in una società democratica perché attuata senza il consenso informato dell'interessata al contrario indotta a credere che si trattasse di una misura obbligatoria nel suo stato di detenzione; né costituisce misura "prevista dalla legge" dal momento che era stata operata allo scopo di raccogliere prove nell'eventualità – non verificatasi – che la ricorrente presentasse denuncia per molestie sessuali contro gli agenti di polizia. In un'opinione dissenziente si sostiene che tale misura avrebbe più correttamente integrato una violazione dell'art. 3 Cedu anziché dell'art. 8 Cedu.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I Sez., 15 maggio 2008, ric. n. 31283/04, Orr c. Norvegia

Violazione dell'art. 6 § 2 (presunzione di innocenza) della Cedu. Richiesta di deferimento alla Grande Camera.

Sulla presente decisione, in cui la Corte di Strasburgo (secondo la sua consolidata giurisprudenza, sviluppata anche con riferimento alla Norvegia, Stato convenuto nel caso *de qua*), ha riscontrato, non all'unanimità, una violazione della garanzia della presunzione di innocenza (per il fatto che lo stesso giudice nazionale ha assolto penalmente il ricorrente ma lo ha condannato a livello civile al risarcimento danni, ricorrendo all'uso di espressioni e parole che "coprono praticamente tutti gli elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, del reato" in questione) è stato chiesto il deferimento alla Grande Camera, la cui decisione di ammissibilità è ancora pendente.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II Sez., 20 maggio 2008, ric. n. 39005/04, Santos Pinto c. Portogallo

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu

Pur se le divergenze giurisprudenziali nell'ambito della stessa giurisdizione nazionale e la limitazione, sulla base del valore economico della causa, dell'accesso alla giurisdizione superiore per risolvere gli stessi conflitti non sono in sé "teoricamente" incompatibili con la Convenzione, nel caso di specie, l'applicazione "concreta" del diritto portoghese ha condotto ad una tutela delle garanzie della Convenzione sul giusto processo non concreta né effettiva.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 27 maggio 2008, ric. 22893/05, Rodic e altri c. Bosnia e Herzegovina

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

I due ricorrenti -condannati per crimini di guerra commessi contro cittadini bosniaci- sono stati incarcerati in una struttura penitenziaria nella quale la presenza di detenuti bosniaci era pari al 90%.

Entrambi hanno subito gravi persecuzioni e maltrattamenti fino a quando non sono stati trasferiti nella zona adibita ad ospedale.

La Corte precisa che, sulla base del profondo e noto odio che divide Bosniaci, Serbi e Croati, e per il fatto che i ricorrenti erano stati incarcerati per crimini contro i Bosniaci, le autorità statali avrebbero dovuto provvedere a sistemarli in altra struttura penitenziaria più sicura.

La loro permanenza in quella struttura ha invece causato loro danni alla integrità fisica ma soprattutto un profondo stato di ansia ed angoscia che certamente integra la violazione dell'art. 3 della Cedu.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 27 maggio 2008, ric. 26565/05, N. c. Regno Unito

Non violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

La ricorrente, ugandese, era entrata nel Regno Unito nel 1998 sotto falso nome ed aveva chiesto asilo per questioni politiche. Il Regno Unito nel 2001 rifiutava di concedere asilo ritenendo non più sussistenti le ragioni della permanenza della ricorrente sul territorio nazionale. N. opponeva allora il suo stato di salute, essendo malata di hiv allo stato terminale.

N. sosteneva di non poter tornare in Uganda in quanto nel suo Paese di origine le medicine per curare l'hiv sono introvabili e il sistema sanitario molto più arretrato.

La Corte richiamando la giurisprudenza del caso D. c. Regno Unito (ricorso n. 30240/96), precisa che servono "circostanze veramente eccezionali" affinché il rimpatrio possa integrare una violazione della Cedu. Il solo fatto che le condizioni medico-sanitarie dello Stato di origine siano inferiori non integra una violazione dell'art. 3. La Convenzione protegge principalmente i diritti civili e

politici, pertanto non costituisce un obbligo per gli Stati contraenti alleviare le disparità con altri Paesi tramite la disposizione di servizi sanitari gratuiti e illimitati per tutti gli stranieri non autorizzati presenti sul territorio nazionale. Ammettere il contrario significherebbe imporre agli Stati contraenti un carico eccessivo.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 27 maggio 2008, ric. n. 38978/03, Sarukhanyan contro Armenia

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 (libere elezioni) della Cedu

Viola il diritto ad essere eletto l'interdizione a presentarsi alle elezioni dovuta alla mancata dichiarazione di una comproprietà non conosciuta dal dichiarante. Il ricorrente aveva condiviso con i suoi genitori un appartamento loro fornito dal regime sovietico. Dopo la caduta del regime in Armenia fu adottata una legge di privatizzazione delle case in comune e venne rilasciato alla madre del ricorrente un certificato dal quale risultava che ella fosse l'unica proprietaria dell'appartamento in comune. La Corte ritiene che, benché dichiarazione delle proprietà persegua uno scopo legittimo perché consente agli elettori di conoscere lo stato patrimoniale dei candidati, nel caso di specie la misura adottata nei confronti del ricorrente è sproporzionata: egli ha agito in buona fede perché nel certificato era cancellata la parola "comune" riferito all'appartamento e quindi ragionevolmente aveva creduto che fosse interamente di proprietà della madre. I giudici inoltre ritengono che in ogni caso la mancata dichiarazione di comproprietà di un appartamento di poco più di 60 mq non è idonea a ingannare gli elettori.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 29 maggio 2008, ricc. 1839/04, 1755/04, 29133/03, 34561/03, 37315/03, Sangariyeva e altri c. Russia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Tutti i ricorsi riguardano la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

La Russia viene condannata anche per la violazione dell'art. 3 della Cedu nei confronti dei ricorrenti, parenti delle vittime. La Corte individua "speciali fattori" che hanno reso la condizione dei ricorrenti particolarmente penosa e angosciante, tra i quali risulta essere particolarmente grave il fatto che i ricorrenti non abbiano avuto notizie degli scomparsi per lungo tempo, pur avendo fatto richieste ufficiali alle autorità.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 5 giugno 2008, ric. n. 32526/05, Sampanis e altri c. Grecia

Violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione) della Cedu
Violazione dell'art. 2 protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) della Cedu

La Corte europea condanna la Grecia per la violazione del divieto di discriminazione in combinato con l'art. 2 del protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) riconoscendo il trattamento discriminatorio basato sulla razza di cui è stato vittima un gruppo di minori di origine rom: in risposta all'intenzione dei genitori di precedere all'iscrizione dei propri figli nella scuola primaria, peraltro sollecitati da una politica pubblica di integrazione scolastica, le autorità greche avevano creato delle classi separate, in edifici distinti, formate da soli minori rom senza procedere ad un successivo accorpamento con le restanti classi.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 5 giugno 2008, ric. n. 32526/05, Sampanis e altri contro Grecia

Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazioni) in combinato disposto con l'art. 2 del Protocollo 1 (diritto all'educazione) della Cedu
Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

Viola il divieto di discriminazione nonché il diritto all'educazione l'inserimento di bambini rom in classi speciali in una pertinenza dell'edificio scolastico. La Corte ritiene che ci sia stata violazione innanzitutto del diritto all'educazione perché il primo rifiuto dell'iscrizione opposto dalle autorità scolastiche per difficoltà burocratiche aveva provocato la perdita dell'anno scolastico. In secondo luogo la Corte condanna la Grecia per violazione del divieto di discriminazione perché i bambini rom sono stati inseriti indifferentemente in classi di recupero create appositamente dopo l'iscrizione regolare all'anno scolastico, senza che fosse stato effettivamente valutato il loro livello di istruzione. La discriminazione consiste, secondo la Corte, e nel fatto che questi bambini sono stati allontanati dagli altri non appartenenti all'etnia rom, anche sulla scia delle proteste dei genitori. La Corte ritiene inoltre che le autorità scolastiche avrebbero dovuto facilitare sin da subito l'iscrizione dei bambini rom, e ciò anche in mancanza di parte della documentazione richiesta per l'iscrizione, considerando la particolarità della loro situazione. La Corte infine ritiene che non fosse disponibile un rimedio giurisdizionale effettivo.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 10 giugno 2008, ric. 50550/06, Scoppola c. Italia

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Un cittadino italiano malato e sulla sedia a rotelle era stato incarcerato nel 2002 e aveva chiesto di essere trasferito dal carcere Regina Coeli ad una struttura più adatta alle sue condizioni di salute.
Il trasferimento è avvenuto solo nel 2007.

Già nel 2006, dopo un intervento chirurgico, le autorità avevano disposto il trasferimento di Scoppola agli arresti domiciliari per un anno: ma il trasferimento si era poi rivelato impossibile poiché la casa del ricorrente non era adatta alle sue esigenze.

La Corte precisa che la circostanza che le autorità italiane non avessero intenzione di umiliare il ricorrente e il fatto che avessero ipotizzato una soluzione alternativa al carcere, non escludono la violazione dell'art. 3 della Cedu. Essere trattenuto per tanto tempo nel carcere di Regina Coeli ha fatto nascere nel ricorrente sentimenti di ansia, inferiorità ed umiliazione. La violazione dell'art. 3 si realizza dunque a seguito di una condotta omissiva da parte dello Stato italiano.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 17 giugno 2008, ric. 21899/02, Abdullah Yilmaz c. Turchia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Un militare di leva che aveva manifestato dei problemi a livello psicologico si è suicidato a seguito di atti di nonnismo operati dal suo sergente.

La Turchia è stata condannata per non aver garantito la protezione della vita di una persona sottoposta alla propria autorità, avendo posto un soggetto gravemente incompetente a vigilare sull'integrità dei militari.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 17 giugno 2008, ric. n. 32283/04, Meltex LTD and Mesrop Movesyan c. Armenia

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

La legge inerente la concessione di licenze radiotelevisive deve necessariamente rispettare sufficienti requisiti oggettivi che non diano adito all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'Autorità decidente l'assegnazione delle frequenze.

Nel caso in questione dunque la Corte europea si spinge a valutare il merito delle decisioni legislative dello Stato contraente, giudicandone la qualità.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 24 giugno 2008, ric. 36832/97, Solomou e altri c. Turchia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad una effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Un cittadino greco-cipriota nel corso di una manifestazione contro l'occupazione turca, in segno di protesta aveva superato la linea del cessate il fuoco, si era arrampicato su un palo e aveva sventolato la bandiera della Turchia. Salito sul palo è stato freddato da 5 pallottole sparate da due militari turchi.

La Turchia nella sua difesa sostiene che si stesse svolgendo una sparatoria, iniziata per bloccare la folla riottosa dei manifestanti. Molte testimonianze oculari, video e fotografie dimostrano invece che la vittima non era armata, che la manifestazione era pacifica e che nessuna sparatoria era in corso.

La Turchia viene condannata perché l'uccisione di Solomou non era necessaria per proteggere le persone da una violenza illegale, né la vittima era armata, né si stava sottraendo ad un arresto.

La condanna comprende altresì la mancanza di indagini accurate ed effettive volte ad individuare e punire i colpevoli dell'omicidio.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 24 giugno 2008, ric. 44587/98, Isaak c. Turchia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad una effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Un cittadino greco-cipriota era stato picchiato fino alla morte dalla polizia turca e dai contro-manifestanti nel corso di una manifestazione di motociclisti contro l'invasione turca di Cipro. La Turchia nella sua difesa sostiene che Isaak fosse morto in uno scontro con i contro-manifestanti dopo essere rimasto incastrato nel filo spinato. Ci sono però foto, video e testimonianze oculari che dimostrano oltre ogni dubbio la partecipazione dei poliziotti al pestaggio.

La Turchia viene condannata per la violazione del diritto alla vita e per non aver effettuato indagini adeguate ed effettive per individuare e punire i colpevoli dell'omicidio.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 24 giugno 2008, ric. n. 3669/03, Adamsons contro Lettonia

Violazione dell'art. 3 Protocollo 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Viola il diritto ad essere eletto il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale della Lettonia ha espunto dalla lista dei candidati alle elezioni per il Parlamento un cittadino che in passato ha lavorato alle dipendenze del KGB. La Corte ritiene che il divieto di candidarsi alle elezioni per tutti coloro che avessero prestato servizio nel KGB previsto dalla legge elettorale implica una valutazione caso per caso. Nel caso di specie non è stato dimostrato che il ricorrente avesse effettivamente partecipato attivamente alle azioni riprovevoli promosse dal KGB, come ad esempio la repressione degli avversari politici, e per di più egli ha dimostrato fedeltà al proprio paese prestando servizio militare in Lettonia per dieci anni, una volta dissoltasi l'Unione Sovietica. Di conseguenza, sebbene il divieto stabilito dalla legge elettorale persegua un fine legittimo, quello di salvaguardare l'indipendenza dello Stato, la sicurezza nazionale e l'ordine democratico, nel caso di specie la misura adottata nei confronti del ricorrente è sproporzionata.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 30 giugno 2008, ric. 22978/05, Gafgen c. Germania

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura) della Cedu
Perdita dello status di vittima del ricorrente

Il ricorrente aveva rapito un bambino con l'intenzione di chiedere il riscatto alla sua famiglia, lo aveva invece ucciso per poi occultare il cadavere. Arrestato dalla polizia era stato minacciato di essere torturato se non avesse confessato e posto in una condizione psicologica di ansia e paura aveva effettivamente confessato il crimine.

La Corte afferma che le concrete minacce di essere torturato hanno causato al ricorrente uno stato di grave sofferenza, tale da concretare un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 della Cedu.

Il caso riveste particolare importanza in quanto il governo tedesco, venuto a sapere delle gravi minacce subite da Gafgen, ha immediatamente perseguito e punito i colpevoli.

Inoltre tutte le dichiarazioni rese sotto minaccia di tortura sono state escluse dagli atti del procedimento penale a carico del ricorrente per il sequestro e l'uccisione per cui era imputato.

Ciò ha fatto sì che Gafgen perdesse lo status di vittima in relazione all'art. 3 della Cedu.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I Sez., 30 giugno 2008, ric. n. 22978/05, Gäfgen c. Germania

Non violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 (diritto ad un giusto processo e garanzia contro l'autoincriminazione) della Cedu

La Corte, nonostante l'opinione dissenziente del giudice Kalaydjieva, non ha condannato la Germania per violazione del diritto al giusto processo del ricorrente, dal quale sono state escusse dichiarazioni e prove attraverso il ricorso a mezzi di tortura in violazione dell'art. 3 della Convenzione. Questo, da un lato, perché la legislazione e la pratica di diritto interno prevedono l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni estorte con metodi coercitivi (ponendo l'indagato nello *status quo ante* e con ciò condannando e prevenendo l'uso futuro del ricorso a tali metodi in violazione dell'art. 3) e, dall'altro, perché (distinguendo la presente situazione da quella decisa con la sentenza *Jalloh c. Germania* dell'11 luglio 2006, in cui si faceva riferimento a prove acquisite come conseguenza "diretta" dell'uso di mezzi di tortura) le prove usate per corroborare la condanna del ricorrente nel caso in questione costituiscono la conseguenza "indiretta" dell'escussione di dichiarazioni mediante mezzi coercitivi illeciti. In questo caso, infatti, la valutazione della violazione del diritto al giusto processo deve tener conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, dell'importanza data dai giudici nazionali alle suddette prove (natura accessoria e funzionale a provare la veridicità della successiva e diversa confessione resa nel corso del processo stesso, la quale corrisponde ad un cambiamento di strategia difensiva) e della possibilità per il ricorrente di contestare giudizialmente l'ammissibilità ed utilizzabilità di tali prove.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 1 luglio 2008, ric. n. 44378/05, Daróczy c. Ungheria

Violazione dell'art. 8 (diritto al nome) della Cedu

La Corte condanna l'Ungheria per la violazione dell'art. 8 (diritto alla vita privata sotto il profilo del rispetto al diritto al nome) della ricorrente a cui era stato imposto la correzione di parte del cognome acquisito nel 1950 a seguito del matrimonio. Tale nome, pur essendo stato inizialmente trascritto in modo scorretto, era stato utilizzato per 54 anni dalla ricorrente ed era stato riportato anche in documenti d'identità fino al provvedimento che ne aveva imposto la modifica. La Corte, pur riconoscendo che possono sussistere legittimi interessi pubblici che giustificano con un ampio margine di discrezionalità restrizioni alla possibilità di modificare il proprio nome, ritiene che in questo caso le autorità ungheresi non abbiano dimostrato che tale imprecisione abbia pregiudicato il sistema anagrafico o gli interessi del coniuge. Al contrario, l'utilizzo di un cognome per oltre 50 anni ha contribuito certamente a divenire un mezzo di identificazione personale e di collegamento con il marito.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, 1 luglio 2008, ric. n. 42250/02, Calmanovici contro Romania

Violazione dell'art. 3 del protocollo 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu

Violazione dell'art. 6 (giusto processo) della Cedu

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

Viola il diritto a libere elezioni la perdita automatica del diritto di voto a seguito di condanna per corruzione e abuso d'ufficio. La Corte ritiene che tale automatismo violi l'art. 3 del protocollo 1 perché manca una valutazione di adeguatezza e proporzionalità nel caso specifico da parte dei giudici interni. I giudici ritengono inoltre che ci sia stata violazione dell'art. 5 per le condizioni della detenzione prima del processo, dell'art. 6 per l'eccessiva durata del giudizio di Cassazione e dell'art. 8 perché il ricorrente è stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche e gli sono stati negati i suoi diritti di genitore.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 3 luglio 2008, ric. n. 26601/02, Matveyev contro Russia

Non applicabilità dell'art. 3 del protocollo 7 (diritto di risarcimento a seguito di errore giudiziario) della Cedu

Non è applicabile l'art. 3 del protocollo 7 nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna per un fatto che era già noto alle parti e al giudice all'epoca del procedimento. Il ricorrente era stato condannato per contraffazione di francobolli e in seguito egli era stato assolto per insussistenza del fatto. Il francobollo in questione infatti non era compreso nella lista di quelli validi dunque il ricorrente nell'utilizzarlo non avrebbe potuto ricavarne profitto. All'epoca del giudizio però sia il ricorrente sia i giudici erano a conoscenza di questa lista e la condanna venne in seguito annullata per scorretta valutazione di un elemento di fatto già agli atti di causa.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 8 luglio 2008, ric. n. 33629/06, Vajnai c. Ungheria

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Vietare l'utilizzo di simboli legati all'ideologia comunista come la stella rossa a cinque punte rappresenta una violazione alla libera manifestazione del pensiero, nonostante che il simbolo riecheggi in molti l'orrore del totalitarismo. In questo modo la Corte europea accoglie il ricorso del Sign. Vajnai, precedentemente rigettato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo per difetto di giurisdizione, argomentando sulla base di due principali motivazioni. Da un lato il contesto ambientale, in quanto la spilla era stata indossata durante una manifestazione pacifica; dall'altro la mancanza di una concreta minaccia di ritorno al regime, visto l'alto grado di democraticità del Paese, ormai anche membro dell'UE.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II Sez., 8 luglio 2008, ric. n. 8917/05, Kart c. Turchia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu

La Corte affronta per la prima volta il caso in cui il parlamentare, beneficiario della garanzia dell'immunità, si duole della violazione del suo diritto di accesso alla giurisdizione. In particolare, il giudice di Strasburgo, ricordato che l'istituto dell'immunità persegue il fine legittimo di salvaguardare l'ordine costituzionale, la separazione dei poteri e il funzionamento dell'organo legislativo e che, per questo, costituisce un "principio di diritto politico" e non un "privilegio personale", ha valutato la proporzionalità dell'equilibrio tra l'interesse generale del buon funzionamento dell'istituzione parlamentare con quello individuale dell'accesso alla giurisdizione. Nel far questo, la Corte ha ritenuto che il carattere molto ampio se non assoluto dell'immunità concessa in Turchia (seppur teoricamente non incompatibile con la Convenzione), l'assenza di criteri oggettivi in base ai quali accogliere la domanda di sospensione dell'immunità, di procedure accelerate o di limiti di tempo per assumere la decisione in materia nonché la legittima preoccupazione sul discredito che una tale, non voluta, dilazione può riversare sul ricorrente e sul suo partito costituisca una violazione del diritto di accesso alla giurisdizione garantito dall'art. 6 della Convenzione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 8 luglio 2008, ric. n. 10226/03, Yumak e Sadak contro Turchia

Non violazione dell'art. 3 del protocollo 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Non viola il diritto a libere elezioni lo sbarramento del 10% adottato dalla legge elettorale turca per le elezioni al parlamento nazionale. La Grande Camera conferma la decisione della seconda sezione, accogliendo l'argomento secondo il quale lo sbarramento adottato dai sistemi elettorali persegue il legittimo scopo di evitare la frammentazione politica. I giudici però ritengono che quello del 10% sia lo sbarramento più alto tra tutti i sistemi elettorali europei e i correttivi che la legge turca ammette (candidature di singoli soggetti che in realtà sono sostenuti da un partito che non accede al 10% e coalizioni tra partiti) non contribuiscono alla trasparenza della procedura elettorale. Ciò nonostante, i giudici ammettono che limitatamente alle elezioni di cui era causa (quelle del novembre 2002, succedutesi a una serie di eventi che rendevano la situazione politica turca particolarmente difficile) tale sbarramento è da considerarsi come rimedio eccezionale per fronteggiare una fase particolare. Nella loro opinione dissenziente, i giudici Tulkens, Vajic, Jaeger e Sikuta contestano entrambe le argomentazioni: lo sbarramento del 10% non è stato introdotto appositamente per le elezioni del 2002, essendo in vigore dal 1983, e non si può affermare che la legge elettorale in questione sia compatibile con la Convenzione sulla base del fatto che, sebbene preveda una soglia di sbarramento alta, ammette dei correttivi, se contemporaneamente si ritiene che questi in realtà sono degli stratagemmi che rendono poco trasparente il meccanismo di elezione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 8 luglio 2008, ric. n. 9103/04, Partito laburista georgiano contro Georgia

Violazione dell'art. 3 del protocollo 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Non violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) della Cedu in combinato disposto con il medesimo art. 3 del protocollo 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Viola il diritto a libere elezioni il provvedimento della Commissione Elettorale Centrale di annullamento del risultato delle elezioni in due circoscrizioni elettorali nelle quali non erano stati aperti i seggi elettorali per la ripetizione della votazione. La Corte ritiene che la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche e indagini sui motivi della mancata apertura dei seggi, facendo ricadere l'intera responsabilità sulle autorità locali. La Corte invece ritiene che non violi il diritto a libere elezioni l'introduzione di un nuovo sistema di registrazione presso le liste elettorali un mese prima della nuova votazione a seguito di quella precedentemente annullata per irregolarità. I giudici ritengono che in questo ambito l'organizzazione della procedura di voto rientri nel margine di apprezzamento degli Stati e altri paesi europei prevedono questo sistema di registrazione a carico degli elettori. Non viola l'art. 3 del protocollo 1 nemmeno la composizione della Commissione elettorale: sebbene la Corte ritenga eccessivo il numero di componenti nominati dal Presidente o appartenenti alla sua stessa area politica (sette su quindici), il partito ricorrente non ha dimostrato il compimento di specifici atti di abuso di potere e di frode perpetrati a suo danno. Non c'è stato un atteggiamento discriminatorio nei confronti del partito laburista perché l'introduzione del nuovo sistema di registrazione, la composizione della Commissione e l'annullamento delle elezioni nelle due circoscrizioni hanno riguardato tutti i partiti e non solo il ricorrente.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 luglio 2008, ric. n. 16528/05, Hajibeyli contro Azerbaijan

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 4 (libertà di circolazione) della Cedu

Violazione dell'art. 6 (eccessiva durata del processo) della Cedu

Viola il diritto di circolare liberamente nel territorio di uno Stato il prolungamento della misura preventiva di divieto di lasciare il proprio luogo di residenza oltre la sospensione delle indagini preliminari. La Corte ritiene che in questo caso, sebbene la misura sia prevista dalla legge e persegua uno scopo legittimo (prevenzione dei reati e tutela della sicurezza pubblica), essa è irragionevole. Il ricorrente, infatti, accusato di reato di resistenza a pubblico ufficiale, durante la fase delle indagini preliminari fu sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora ed essa continuò ad essere applicata nei suoi confronti anche dopo che il procedimento fu interrotto per decorrenza dei termini. I giudici ritengono che è irragionevole il prolungamento della restrizione della libertà di movimento del ricorrente anche dopo l'interruzione delle indagini senza che sia stato effettuato alcun riesame della sua situazione. La Corte ritiene anche violato l'art. 6 della Cedu per l'eccessiva durata delle indagini preliminari (più di cinque anni e quattro mesi).

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 17 luglio 2008, ric. 25904/07, Na. c. Regno Unito

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

La Corte in questa sentenza riafferma una giurisprudenza consolidata in base alla quale l'espulsione di un individuo nel suo Paese d'origine non può avvenire se esiste il pericolo concreto che questi subisca torture o trattamenti disumani e degradanti. Lo Stato deve quindi valutare se nel Paese di origine esista un rischio reale dal quale le autorità locali non siano in grado di proteggere il ricorrente.

In questa decisione viene indicato un ulteriore requisito: la valutazione del pericolo conseguente all'espulsione deve comprendere tutti i fattori di rischio considerati congiuntamente.

Nel caso di specie la misura preventiva indicata dal governo del Regno Unito, che prevedeva il rientro del ricorrente nella zona sicura di Colombo piuttosto che nello Sri Lanka, è stata ritenuta insufficiente: persino i controlli all'arrivo in aeroporto avrebbero esposto il ricorrente al pericolo di essere riconosciuto come appartenente al Fronte di liberazione Tamil e quindi catturato.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 17 luglio 2008, ric. n. 15766/03, Orsus e altri contro Croazia

Non violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'educazione), da solo e in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu

Non violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Violazione dell'art. 6 della Cedu

Non viola il diritto all'educazione l'inserimento di studenti di etnia rom in classi di soli bambini rom nelle scuole elementari, sulla base della loro minore conoscenza della lingua croata rispetto ad altri studenti. La Corte ritiene che ciò non comporti violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 in sé considerato perché innanzitutto agli studenti rom non viene negato l'accesso all'istruzione né l'insegnamento è contrario alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, ma anzi è più mirato verso studenti che devono acquisire padronanza della lingua. I ricorrenti poi non sono riusciti a dimostrare che la qualità e la consistenza dei programmi scolastici fossero inferiori a quelli delle classi miste. I giudici però escludono anche che ci sia stata violazione dell'art. 2 del Protocollo 1 in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu: a differenza del caso D.H. e altri contro la Repubblica Ceca, in cui il criterio discriminante era la capacità mentale dei bambini, quello della conoscenza della lingua è un parametro meno arbitrario e il passaggio ad una classe mista nel caso croato è più agevole. Ciò è dimostrato dal fatto che mentre in Repubblica Ceca quasi tutti i bambini rom erano inseriti in scuole speciali, in Croazia solo una piccola percentuale di questi era inserita in classi di soli studenti rom. La Corte inoltre esclude che vi sia stata violazione dell'art. 3 della Cedu perché i ricorrenti non hanno dimostrato di aver subito un pregiudizio tale da raggiungere il livello di

sofferenza che configura un trattamento inumano e degradante, mentre ritiene che vi sia stata violazione dell'art. 6 perché giudica eccessiva la durata del procedimento avanti alla Corte costituzionale croata pari a quattro anni.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 17 luglio 2008, ric. 11223/04, X c. Croazia

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che una madre, per quanto privata della capacità d'agire a causa della propria tossicodipendenza e di una grave forma di schizofrenia paranoide, non possa essere esclusa dalla procedura d'adozione concernente la figlia con la quale aveva mantenuto costanti rapporti di visita. Di conseguenza i comportamenti assunti dalle autorità pubbliche croate sono in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 17 luglio 2008, ric. n. 33268/03, Ashughyan contro Armenia

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 7 (diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale) della Cedu

Violazione dell'art. 6 (diritto ad un equo processo) della Cedu

Violazione dell'art. 11 (libertà di riunione ed associazione) della Cedu

Viola il diritto a proporre appello contro la sentenza di condanna a sanzione detentiva amministrativa la legge armena che prevede che la revisione sia lasciata alla discrezionalità del Presidente di una corte superiore. Nel caso di specie la ricorrente era stata arrestata dalla polizia dopo aver partecipato ad una manifestazione, con l'accusa di aver intralciato il traffico, e condannata a cinque giorni di carcere senza che potesse proporre appello contro tale decisione. La Corte richiama un proprio precedente (Galstyan contro Armenia) e afferma che l'offesa in questione non può essere considerata di "minor gravità", perché prevede come massimo edittale la reclusione fino a quindici giorni. Sempre richiamando il proprio precedente, la Corte ritiene che ci sia stata violazione anche dell'art. 6 dal momento che la ricorrente è stata condotta avanti al giudice subito dopo l'arresto, senza aver a disposizione il tempo materiale per nominare un difensore, e dell'art. 11 perché ella è stata arrestata per aver partecipato ad una manifestazione organizzata dal partito di opposizione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV Sez., 22 luglio 2008, ric. n. 32993/02, Hannu Lehtinen c. Finlandia

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV Sez., 22 luglio 2008, ric. n. 40199/02, Kallio c. Finlandia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad una pubblica udienza) della Cedu

La IV Sezione della Corte, confermando, dal punto di vista procedurale, l'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione ai procedimenti sulle tasse, come affermato nella sentenza del 23 novembre 2006 *Jussila c. Finlandia*, dal punto di vista sostanziale distingue il caso di specie dal caso *Jussila*, in cui la Grande Camera non aveva riscontrato la violazione delle garanzie del giusto processo, perché, mentre in quest'ultimo l'udienza orale era stata richiesta essenzialmente per verificare la "validità" dei rapporti dell'ispettore delle tasse, nel caso in questione si trattava di verificare sia questioni di diritto che di fatto, tra cui, in particolare, la "credibilità" delle affermazioni scritte fatte dal ricorrente e da tre testimoni.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 24 luglio 2008, ric. 18603/03, André e altri c. Francia

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che il prelievo da parte di funzionari dell'amministrazione fiscale di documenti personali dell'avvocato ricorrente, coperti dal segreto professionale, nel corso di una visita domiciliare presso uno studio legale sia in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, 29 luglio 2008, ric. n. 37959/02, Xheraj contro Albania

Non violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 (divieto a non essere giudicato o punito due volte) della Cedu

Violazione dell'art. 6 (diritto ad un giusto processo) della Cedu

Non viola il divieto del *ne bis in idem* l'autorizzazione al procuratore di promuovere appello fuori termine contro una sentenza di annullamento di una condanna. Secondo la Corte la proposizione di un gravame fuori termine in questo caso non costituisce un secondo processo ma una riapertura di quello precedente. I giudici però ritengono che sia stato violato l'art. 6 perché il procuratore non ha fornito motivi convincenti che giustificassero la proposizione dell'appello fuori termine.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 31 luglio 2008, ric. 265/07, Darren Omoregie e altri c. Norvegia

Non violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, 5 voti contro 2, che la decisione delle autorità norvegesi di espellere dal loro paese il ricorrente, cittadino nigeriano, nonostante sia sposato con una cittadina norvegese con la quale ha avuto una figlia, non sia in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sin dall'arrivo in Norvegia infatti il ricorrente era ben consapevole della precarietà della sua

richiesta, precarietà confermata sia dal rifiuto della richiesta d'asilo e del permesso di lavoro, sia dalla consapevolezza di aver richiesto la riunificazione familiare in un momento in cui era residente illegale nel paese.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 31 luglio 2008, ric. 40825/98, Rneligionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas e altri c. Austria

Violazione artt. 9 (diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione) e 14 (divieto di discriminazioni) della Cedu

La Corte ritiene, 6 voti contro 1, che, il lasso di tempo di 20 anni che l'Austria impiega per soddisfare la richiesta dei ricorrenti di ottenere per la confessione dei Testimoni di Geova lo status di associazione confessionale (che comporta numerosi privilegi, soprattutto in materia fiscale), costituisca una violazione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione. L'ulteriore obbligo di attendere altri 10 anni per ottenere lo status di istituzione di diritto pubblico non è giustificabile per confessioni, come quella in questione, radicate da lungo tempo e ben note. L'autonomia delle comunità religiose, afferma la Corte, è un fattore indispensabile del pluralismo che deve caratterizzare una società democratica.